



## COMUNE DI BARENGO

C.A.P. 28010  
PROVINCIA DI NOVARA

### IMP - Come si applica l'imposta municipale propria per l'anno 2012.

<b>Tipo Immobile</b>	<b>Categorie catastali</b>	<b>Base Imponibile - Valore</b>	<b>Aliquota IMU</b>
Abitazione principale, garage, magazzini, tettoie e loro pertinenze (al massimo una per tipo).	Da A/1 ad A/9, C/2, C/6 e C/7	Rendita catastale (+ 5%) <b>x 160</b>	<b>0.2%</b> e detrazione di € 200. Inoltre € 50 per ogni figlio (massimo 26 anni) fino a max € 400.
Seconde case, box e garage, magazzini e tettoie	Da A/1 ad A/9, C/2, C/6 e C/7	Rendita catastale (+ 5%) <b>x 160</b>	<b>0.76%</b>
Laboratori artigiani, palestre e stabilimenti balneari e termali senza fini di lucro.	C/3, C/4, C/5	Rendita catastale (+ 5%) <b>x 140</b>	<b>0.76%</b>
Collegi, scuole, caserme, ospedali pubblici, prigionieri.	Da B/1 a B/8	Rendita catastale (+ 5%) <b>x 140</b>	<b>0.76%</b>
Capannoni industriali, fabbriche, centri commerciali, alberghi, teatri e cinema, ospedali privati, palestre, stabilimenti balneari e termali con fini di lucro.	Da D/1 a D/9 (con esclusione D/5)	Rendita catastale (+ 5%) <b>x 60</b>	<b>0.76%</b>
Uffici, istituti di credito, cambio ed assicurazione.	A/10 e D/5	Rendita catastale (+ 5%) <b>x 80</b>	<b>0.76%</b>
<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale per l'esercizio dell'attività agricola</i>	D/10 e strumentali attività agricola	Rendita catastale (+ 5%) <b>x 60</b>	<b>0,2%</b>
Negozi	C/1	Rendita catastale (+ 5%) <b>x 55</b>	<b>0.76%</b>
Terreni agricoli		Reddito dominicale (+25%) <b>x 135</b> ( <i>terreno agricolo</i> ) <u>OPPURE</u> <b>x 110</b> ( <i>se posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola</i> ).	<b>0.76%</b>
Aree edificabili		Valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.	<b>0,76%</b>

## **DESCRIZIONI E CASISTICHE:**

### **1) OGGETTO DELL'IMP.**

L'IMP si applica al possesso di qualunque immobile, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

L'imposta, quindi, è dovuta per il possesso dei:

- a) fabbricati in cui rientrano anche i fabbricati rurali ad uso sia abitativo sia strumentale;
- b) aree fabbricabili;
- c) terreni.

### **2) CHI DEVE PAGARE L'IMP. I SOGGETTI PASSIVI.**

I soggetti passivi sono:

- a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c) l'ex coniuge affidatario della casa coniugale;
- d) il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- e) il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

### **3) CALCOLO DELL'IMPOSTA.**

Per calcolare l'IMP si determina prima la *base imponibile* che è costituita dal *valore* dell'immobile determinato nei modi previsti dalla legge e, poi, su tale valore si applica l'aliquota prevista per la particolare fattispecie.

### **4) MODALITA' DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2012:**

Il decreto fiscale (DL 16/2012 convertito in L. 44/2012) ha precisato che il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente con il modello F24, inoltre:

1. La prima rata dovrà essere pagata applicando le aliquote base:
  - a) del 4 per mille per l'abitazione principale e pertinenze. Tuttavia si precisa che il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n. 3/DP del 18.05.2012, al punto 10.3, stabilisce che: "Il contribuente può tenere conto delle agevolazioni per l'abitazione principale deliberate dal comune. Tale circostanza può verificarsi, ad esempio, quando il comune abbia esercitato la facoltà di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, disponendo "l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta".
  - b) del 7,6 per mille sugli immobili diversi;
  - c) del 2 per mille sui fabbricati rurali strumentali.
2. La prima rata, dovrà essere versato entro il 18 giugno (il 16 cade di sabato), consiste nel:
  - a) 50% dell'importo annuo dovuto;
  - b) oppure, in alternativa, e solo per l'abitazione principale e pertinenze, la ripartizione in tre rate aggiungendo la seconda rata di acconto entro il 17 settembre.
3. Il conguaglio avverrà con il saldo, da pagare entro il prossimo 17 dicembre (il 16 cade di domenica) dopo essersi informati presso l'Ufficio Tributi delle aliquote approvate dal Comune.
4. Per i fabbricati rurali strumentali, solo per l'anno 2012, prevede che:
  - a) la prima rata è versata, entro il 18 giugno, nella misura del 30% dell'imposta dovuta applicando l'aliquota base;
  - b) la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata, entro il 17 dicembre.

### **5) ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE**

a) Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano

abituamente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

b) Le pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle accatastate nelle categorie:

- C/2: magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all'unità immobiliare abitativa;
- C/6: stalle, scuderie, rimesse, autorimesse;
- C/7: tettoie.

Il contribuente può considerare come pertinenza dell'abitazione principale soltanto un'unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino a un massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

## **6) DETRAZIONE E MAGGIORAZIONE DELLA DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E PER LE RELATIVE PERTINENZE**

1) Per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è riconosciuta, oltre all'aliquota ridotta, anche una detrazione pari a € 200 per il periodo durante il quale si protrae la destinazione. Se l'abitazione immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica.

Esempio:

- se l'abitazione è posseduta da due coniugi che vi risiedono e dimorano per l'intero anno, a ciascuno di essi spetta la detrazione di € 100 (€ 200/2).

- se l'abitazione è posseduta da 4 soggetti passivi che vi risiedono e dimorano per l'intero anno, a ciascuno di essi spetta la detrazione di € 50 (€ 200/4).

2) La detrazione di € 200 è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tale ulteriore beneficio si calcola in misura proporzionale al periodo in cui persiste il requisito che dà diritto alla maggiorazione stessa.

La maggiorazione non può superare € 400 e, pertanto, l'importo complessivo della detrazione (€ 200) e della maggiorazione non può risultare superiore a € 600.

## **7) LA BASE IMPONIBILE DEI TERRENI**

1) Per i terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP) il reddito dominicale è prima rivalutato del 25% e poi moltiplicato per 110.

2) Per gli altri terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il reddito dominicale è prima rivalutato del 25% e poi moltiplicato per 135.

## **8) ESENZIONE TERRENI AGRICOLI**

Sono esentati dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria i terreni agricoli contenuti nell'elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993 ai sensi dell'art. 7, lettera h) del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 quelli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27/12/1977, n. 984.

Con Deliberazione della Regione Piemonte del 12 maggio 1988, n. 826-6658 concernente la "Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina depressa, collina e pianura" e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 28 del 13 luglio 1988 sono esentati dal pagamento i seguenti terreni:

- COMUNE DI BARENGO: P; - CD (1; 2; 3; dal 12 al 17; 19; 20; 24; 25; 30

## **CODICI PER VERSAMENTO IMP CON MODELLO F24**

<b>CODICE COMUNE DI BARENGO</b>	<b>A653</b>
---------------------------------	-------------

<b>CODICE TRIBUTO</b>	<b>DESCRIZIONE TRIBUTO</b>
<b>3912</b>	<b>IMU - Abitazione principale e pertinenze - COMUNE</b>
<b>3913</b>	<b>IMU - Fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE</b>
<b>3914</b>	<b>IMU - Terreni - COMUNE</b>
<b>3915</b>	<b>IMU - Terreni - STATO</b>
<b>3916</b>	<b>IMU - Aree fabbricabili - COMUNE</b>
<b>3917</b>	<b>IMU - Aree fabbricabili - STATO</b>
<b>3918</b>	<b>IMU - Altri fabbricati - COMUNE</b>
<b>3919</b>	<b>IMU - Altri fabbricati - STATO</b>
<b>3923</b>	<b>IMU - Interessi da accertamento - COMUNE</b>
<b>3924</b>	<b>IMU - Sanzioni da accertamento - COMUNE</b>

**SI COMUNICA CHE SUL SITO WEB E' DISPONIBILE IL PROGRAMMA CHE CALCOLA L'IMP CON LA RELATIVA STAMPA DEL MODELLO F24.**

**L'UFFICIO TRIBUTI E' DISPONIBILE PER OGNI INFORMAZIONE, AL SEGUENTE NUMERO TELEFONICO 0321.997134 NEGLI ORARI DI APERTURA DEGLI UFFICI.**

giugno 2012

**Il Responsabile del Servizio  
Favino Dott. Giuseppe**